

STATUTO

**BEA SERENITAS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGIRA EN VIA RADDUSA 100

Numero REA: EN - 409974

Codice fiscale: 01257740868

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repertorio n.16848/11315.	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di Agira la Società	
	Cooperativa denominata «Bea Serenitas- Società Cooperativa	
	Sociale - ONLUS».	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire l'indirizzo	
	della sede all'interno dello stesso comune.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini,	
	in particolare di anziani e/o minori normodotati e/o	
	diversamente abili.	

	La Cooperativa, è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata e si	
	propone di realizzare in via principale quanto indicato	
	dall'articolo 1 comma 1 sub lettera a) della Legge 381/1991.	
	La cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla	
	lettera b) dell'articolo 1 comma primo della citata Legge	
	381/1991 a condizione che queste siano funzionali al	
	raggiungimento dello scopo principale sopra indicato. Nelle	
	attività diverse da quelle di cui alla lettera a) della Legge	
	381/1991 agricole, industriali, commerciali o di servizi con	
	le quali la cooperativa intende realizzare l'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime devono	
	costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa. I	
	lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi	
	dell'art. 4 della L. 381/1991.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve cooperare	

	attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore,	
	su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della	
	comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi	
	ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa	
	impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete	
	esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti	
	di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi	
	altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione	
	Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione	
	Provinciale di Enna.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della	

	Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e	
	della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si	
	prefigge di svolgere le seguenti attività:	
	a) organizzare e gestire attività socio-assistenziali, di	
	cura e vigilanza educative e ricreative attraverso la	
	gestione di servizi territoriali a carattere residenziale,	
	semiresidenziale o in strutture protette che si propongono il	
	miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed	
	intellettuale, sia direttamente sia indirettamente o per	
	conto di enti pubblici e privati, dello stato, provincie,	
	comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque	
	denominate, a favore di minori, anziani, infermi o disabili,	
	portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni	
	fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno	
	o di emarginazione;	
	b) attività di sensibilizzazione, guida e accompagnamento su	
	percorsi verdi che rappresentino la possibilità di usufruire	
	delle risorse ambientali a scopo ricreativo mediante un	
	sistema di percorsi lineari su territori protetti che	
	potranno anche essere gestiti e/o sviluppati dalla	
	Cooperativa in modo da ottenere benefici di tipo ricreativo,	
	ecologico e storicoculturale;	
	c) attività di assistenza ludico-creativa, anche mediante	

	realizzazione di laboratori specifici;	
	d) attività servizi di cura degli ambienti domestici,	
	residenziali, semiresidenziali, strutture protette, ecc.	
	e) attività di pet-therapy e ippoterapia, con interazione	
	uomo-animale che possono essere gestiti e/o sviluppati dalla	
	Cooperativa anche in specifiche aziende agricole e	
	agrisociali;	
	f) attività di organizzazione, allestimento e/o	
	accompagnamento e/o assistenza alla visita e/o all'ascolto	
	di: mostre, spettacoli, concerti, visite guidate a musei,	
	parchi ed eventi socio-culturali in genere. Tali eventi	
	potranno essere sia sul territorio nazionale che	
	internazionale;	
	g) la realizzazione di centri diurni compreso lo sviluppo, la	
	gestione e l'ospitalità di centri allo scopo di realizzare o	
	espletare attività di aggregazione culturale, ricreative,	
	sportive e di sostegno finalizzate a favorire il concetto	
	"esperienziale" di crescita culturale e socializzazione della	
	collettività. Tali centri sono da realizzarsi mediante	
	identificazione, su tutto il territorio nazionale, di locali	
	idonei allo scopo o da adattare o da ristrutturare per essere	
	poi direttamente gestiti dalla Cooperativa;	
	h) aiuti umanitari a popolazioni, compreso la raccolta fondi	
	da destinarsi ad opere umanitarie;	
	i) organizzazione e/o gestione di servizi di informazione e	

	promozione culturale;	
	l) organizzazione e /o gestione di servizi ricreativi,	
	sportivi e di ristorazione anche collettiva;	
	m) attività di promozione di turismo sociale e agriturismo in	
	forma diretta, associata e consortile;	
	n) organizzazione di riunioni, incontri conviviali, meeting,	
	fiere, dibattiti, attività multimediali;	
	o) edizione, pubblicazione o distribuzione di dispense, libri	
	e riviste a carattere specifico e generico (con esclusione	
	quindi dell'attività editoriale riservata dalla legge, ed in	
	particolare dell'attività di edizione di quotidiani);	
	p) promozione e/o partecipazione ad attività sociali,	
	culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che	
	favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo	
	della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei	
	lavoratori e degli utenti.	
	Per realizzare al meglio tale finalità la Cooperativa potrà	
	collaborare a vario titolo e in vario modo con altre	
	cooperative e consorzi, con organismi appartenenti al Terzo	
	Settore, nonché con le Pubbliche Amministrazioni.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	

	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi,	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in	
	ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	

	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative e potrà altresì emettere	
	strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti	
	previsti dalla vigente normativa.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se durante la vita	
	della Cooperativa il numero di soci diviene inferiore al	
	minimo di legge deve essere integrato nel termine massimo di	
	un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.	
	In generale i soci cooperatori	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	

	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori: vale a dire persone fisiche che, per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo. I soci lavoratori partecipano ai risultati	
	economici dell'impresa cooperativa ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o	
	indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Nel caso in cui la società sia composta da almeno nove soci	
	possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	

	pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori gli	
	interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati,	
	nonché coloro che esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della Cooperativa secondo la	
	valutazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dello interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a tre anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, possono essere	

	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa,	
	sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti	
	ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del	
	presente Statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso con delibera	
	motivata del Consiglio di Amministrazione anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n.	
	59.	

	Nel caso in cui la società sia composta da meno di nove soci,	
	i soci sovventori potranno essere solo persone fisiche.	
	Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art.20, punto	
	primo lettera b),del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili del valore di € 100,00 (cento)	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a 1(una).	
	La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del	
	codice civile.	
	Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	

	provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale	
	delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo	
	articolo 11 punto a).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in	
	favore dei soci cooperatori.	
	Art. 11 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) al socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee	
	della società qualunque sia l'ammontare delle azioni	
	sottoscritte;	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	

	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso 1	
	anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali	
	e l'attività di lavoro che intende svolgere nella	
	Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	

	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) copia dello statuto e degli ultimi due bilanci depositati.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	

	Libro dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati mediante	
	raccomandata A/R.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	

	sco	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	2) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	1) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	In particolare i soci persone giuridiche, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente	
	obbligati:	
	1) a non svolgere attività concorrenti come previsto	
	dall'art.2527 c.c.;	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio	
	lavoratore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	

	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dello	
	interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	

	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di	
	soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla	
	compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività	
	lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria	
	opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei	
	servizi della Cooperativa;	
	- per i soci persone giuridiche: svolgimento di attività	
	concorrenti ai sensi dell'art. 2527 c.c.;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a trenta giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda	
	moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la società;	

	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed	
	ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in	
	essere comportamenti tali da compromettere il vincolo	
	fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto	
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società, disertando senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta tre Assemblee consecutive;	
	g) svolga o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente,	
	attività in concorrenza con la Cooperativa senza previa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione nei termini di legge.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 17 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 22, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice	
	civile.	
	Art. 18 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 17.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347	
	secondo e terzo comma del codice civile.	
	Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale	
	indivisibile.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere	
	b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come all'articolo 17 del presente	

	Statuto.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote del valore minimo di Euro 125,00	
	(centoventicinque virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	

	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	

	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a eventuale remunerazione del capitale dei soci	
	sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31.1.1992 n. 59;	

	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci sovventori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che	
	mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento	
	gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio	
	ovvero emissione di strumenti finanziari.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci lavoratori, i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3, co. 2, lettera b) della Legge	
	n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	

	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice	
	civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle	
	lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142	
	del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge	
	n. 142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
	dalla Legge n. 142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	i) la decisione sullo scioglimento anticipato della società,	
	la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione, la revoca della liquidazione.	
	Le decisioni dei soci fatte esclusivamente in forma	
	assembleare.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di	
	Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	dieci giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	

	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, di	
	cui una nei tempi indicati all'articolo 22. L'Assemblea	
	inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere	
	convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	

	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Nell'assemblea di rinnovo cariche risultano eletti in	
	Consiglio di Amministrazione quei soci che hanno ottenuto la	
	maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati in	
	assemblea.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle	
	misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge	
	142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che	
	la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si	
	tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori	
	risultanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 28 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	

	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale	
	dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei	
	tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi	
	di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10,	
	secondo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.	
	Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci	
	aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile,	
	l'art. 2372 del codice civile.	

	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno per alzata di	
	mano o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre	
	a tredici, eletti dalla Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	I Soci Fondatori nominano il primo Consiglio	
	d'Amministrazione.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	

	soci fondatori e/o cooperatori e/o tra le persone indicate	
	dai soci fondatori e/o giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono	
	rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi	
	superiori a cinque.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice	
	Presidente.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita	
	la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma	
	secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	

	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri	
	e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	

	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni	
	interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della Società, precisandone la natura,	
	i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	

	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art.2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la	
	necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale	
	qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dalla Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari cariche,	

	dandone comunicazione nella prima Assemblea convocata.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389 del	
	codice civile.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	

	singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea	
	anche l'incarico di esercitare il controllo contabile; in tal	
	caso esso deve essere integralmente composto di revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il	

	Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla	
	società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato	
	dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409	
	bis comma primo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Controversie)	
	Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra:	
	- i soci,	
	- tra i soci e la società,	
	- tra gli amministratori e la società,	
	- tra il revisore o i membri del Collegio Sindacale, se	
	nominato, Foro competente sarà il Tribunale di Enna.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.40 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.41 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci	
	sovventori per l'intero valore nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.22, lett. d) e dello eventuale sopraprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare, oltre al regolamento di cui all'art. 6 della	
	legge 142/2001, appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea, con le	
	maggioranze previste dall'assemblea ordinaria. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche	
	sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del	
	regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella	
	Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali	
	modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	

	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la	
	cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in	
	quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità	

45 di 45